

Capitula

A cura di p.Goffredo Viti, O.Cist.

Statuti capitolari (Capitula)

VII (1). Che nessuno riceva in un'altra abbazia un converso che lo desidera. Nessuno di noi distolga un qualche converso che desidera entrare in qualcuna delle nostre abbazie oppure lo attragga alla propria. Anzi, neppure lo trattenga se, dopo aver cambiato decisione, spontaneamente volesse rimanervi. Ma quando giungerà al luogo destinato, se prima di essere ammesso alla prova si pentisse della scelta fatta, chiunque lo desidera potrà riceverlo. Se invece esce dopo l'ammissione, non sia ricevuto in nessun luogo senza l'approvazione di quella abbazia.

VIII (2). Il monaco o il converso fuggitivo

Se un monaco o un converso, fuggendo segretamente da un nostro monastero, giungesse in un altro, lo si convinca a ritornare sui suoi passi. Se rifiutasse, non gli si permetta di rimanere colà più di una notte. E al monaco che fosse trovato con l'abito, gli sia tolto, a meno che non risulti già essere stato monaco prima ancora che entrasse nel nostro Ordine.

IX (3). La costruzione delle abbazie

È stabilito che tutti i nostri monasteri debbano essere dedicati in onore della Regina del cielo e della terra.

Nessuna abbazia dovrà essere costruita nelle città, nelle borgate e nei villaggi.

Non si deve inviare un nuovo abate in una nuova fondazione senza almeno dodici monaci, né senza questi libri: il salterio, l'innario, il collectario, l'antifonario, il graduale, la Regola e il messale; e neppure se prima non siano stati costruiti questi locali: l'oratorio, il refettorio, il dormitorio, l'ambiente per gli ospiti e per il portinaio, affinché subito in quel luogo si possa servire Dio e vivere secondo la Regola.

Fuori della porta del monastero non si costruisca nessuna casa destinata ad abitazione se non per gli animali.

Affinché tra le abbazie si conservi per sempre una indissolubile unità, è stato stabilito per prima cosa che la Regola del beato Benedetto sia interpretata e osservata da tutti allo stesso modo. Quindi si usino gli stessi libri, almeno per quanto riguarda l'ufficio divino, lo stesso abito, il medesimo vitto ed infine in tutto gli stessi usi e consuetudini.

X (4). Quali libri non è lecito avere diversi

Il messale, l'evangelario, l'epistolario, il collectario, il graduale, l'antifonario, l'innario, il salterio, il lezionario, la regola e il calendario ovunque siano uniformi.

XI (5). L'abito

L'abito sia semplice e di poco prezzo, senza pellicce, quale insomma lo descrive la Regola. Si abbia cura però che le cocolle non siano all'esterno con fiocchi e i calzari diurni siano di pelle leggera.

XII (6). Il vitto

Per il vitto, oltre a quello che determina la Regola in riferimento alla libra di pane, alla quantità della bevanda e al numero delle pietanze, si deve osservare anche questo, che il pane sia frugale, cioè fatto con farina integrale. Dove poi mancasse il grano, è lecito farlo con la segala.

Questa disposizione non si osserverà per gli infermi, così anche agli ospiti, per i quali fu concesso. si servirà una focaccia. Coloro che hanno subito il salasso, una volta per salasso, riceveranno una libra di pane bianco lievitato.

XIII (7). Che nessuno in monastero mangi carne o grassi

Le pietanze, all'interno del monastero, siano sempre e dovunque senza carni e senza grassi, eccezion fatta per gli ammalati gravi e per gli operai salariati.

XIV (8). In quali giorni facciamo uso del cibo quaresimale

Noi ci nutriamo con il cibo quaresimale: nei quaranta giorni prima di Natale e nella Settuagesima, in tutti i venerdì, ad eccezione degli infermi, nei digiuni delle quattro tempora di settembre, nelle viglie dei santi: Giovanni Battista, Pietro e Paolo, Lorenzo, Assunzione di Maria, Matteo apostolo, Simone e Giuda, Tutti i Santi e Andrea apostolo. Per l'ospite, se non è infermo, non si acquisti nulla.

XV (9). Da dove debba provenire il vitto per i monaci

Il vitto, per i monaci del nostro Ordine, deve provenire dal lavoro manuale, dalla coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame. Perciò ci è lecito possedere, per le nostre necessità, corsi d'acqua, boschi, vigne, prati, terreni lontani dai centri abitati e animali, eccetto quelli che sono soliti provocare la curiosità e ostentare la vanità più che essere di utilità, come i cervi, le gru ed altri simili animali. Per badare ad essi, nutrirli ed averne cura possiamo possedere sia vicino che lontano delle grangie, sotto la vigilanza e la direzione dei fratelli conversi.

XVI (10). Il monaco non abiti fuori del monastero

Al monaco, la cui specifica abitazione, secondo la Regola è il chiostro, è lecito uscire dal monastero tutte le volte che gli è comandato, ma non può rimanere fuori mai a lungo.

XVII (11). Nel nostro Ordine è vietata la coabitazione con donne

Sia assolutamente vietata a noi e ai nostri conversi la coabitazione con donne. Bisogna eliminare ogni pretesto, sia per far provviste di alimenti, sia per curarne la conservazione, sia per lavare, come talvolta è necessario, qualsiasi oggetto del monastero, sia infine per qualunque altra necessità.

XVIII (12) Le donne non oltrepassino la porta del monastero

Ma non si permetterà alle donne né di essere ospitate entro i cortili delle grangie e neppure di varcare la porta del monastero.

XIX (13). Non si faccia nessuna società con i secolari nell'allevamento del bestiame, nella coltivazione delle terre, nel dare o ricevere a mezzadria o altro di simile

Non è permesso entrare in società con i secolari nell'allevamento del bestiame o nella coltivazione delle terre, dando cioè o ricevendo a mezzadria o a soccita.

XX (14). I lavori propri dei fratelli conversi

Dai conversi o da operai salariati, come è stato detto, devono essere compiuti tali lavori. Col permesso dei vescovi, noi riceviamo questi conversi come nostri familiari e coadiutori sotto la nostra sollecitudine, come i monaci. Li consideriamo fratelli, alla pari dei monaci, e partecipi dei nostri beni sia spirituali che materiali.

XXI (15). Il noviziato dei fratelli conversi

Quando i conversi si presentano per la prima volta, noi facciamo fare loro la prova per un anno. Dopo un anno riceviamo in capitolo la professione di colui che vorrà rimanere o meriterà di essere accolto.

XXII (16). Da converso non si può diventare monaco

Una volta fatta la professione, il converso non potrà più diventare monaco, anche se lo richiederà con insistenza, ma dovrà rimanere in quella vocazione nella quale fu chiamato. E se per caso, dietro suggerimento del diavolo, avesse ricevuto altrove da qualche vescovo o abate l'abito da monaco o da canonico regolare, non dovrà in seguito essere accolto in nessuna delle nostre abbazie.

XXIII (17). Noi monaci non abbiamo rendite

Gli ordinamenti del nostro Ordine e del nostro nome escludono il possesso di chiese, di altari, di diritti di sepoltura, di decime sul lavoro o sul vitto altrui, di fattorie, di contadini, di censo sulle terre, di rendite sui forni o sui mulini, e di tutte le altre risorse simili a queste, che contrastano con la purità monastica.

XXIV (18). Quelli che riceviamo per la confessione, comunione e sepoltura

Per la confessione, la sacra comunione e la sepoltura, non riceviamo dentro il monastero nessun estraneo, all'infuori dell'ospite e dei nostri operai salariati, quando per caso vi muoiano; e neppure riceviamo l'offerta per la messa celebrata in monastero.

XXV (19). Cosa ci sia o non ci sia permesso avere d'oro, d'argento, di gemme o di seta

La biancheria degli altari, i paramenti dei ministri siano senza seta, salvo la stola e il manipolo. La casula si abbia di un solo colore. Tutti gli ornamenti del monastero, i vasi e gli utensili siano senza oro, argento e gemme, eccetto il calice e la cannuccia. Soltanto questi due ultimi oggetti siano d'argento e dorati, ma non permettiamo assolutamente averli d'oro.

XXVI (20). Le sculture, le pitture e la croce lignea

In nessun luogo sono permesse le sculture. È permesso avere le pitture solo sulle croci, e anche queste siano solo di legno.